

**PREMI PRODUTTIVITA'  
FRINGE BENEFIT E BUONI PASTO**

Gentili dottori,  
considerando che sempre più aziende, anche le farmacie, da diverso tempo si stanno interessando sulle varie possibilità di incentivazione dei propri dipendenti, desideriamo offrire un approfondimento sui **premi di produzione, fringe benefit (ed in particolare i buoni pasto)**, specificandone le caratteristiche, le differenze ed i limiti che sono previsti per l'anno 2023.

**PREMI DI PRODUZIONE**

Sono premi sotto forma di retribuzione utilizzati dall'azienda per incentivare ad una maggiore e migliore produttività i propri dipendenti rendendoli partecipi all'attività aziendale e quindi ai suoi risultati; il raggiungimento di tali risultati deve essere però verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

- possono essere erogati "ad personam", senza particolari formalità da seguire ma in questo caso sono soggetti alla ordinaria tassazione del dipendente (scaglioni IRPEF)
- sono soggetti ad una forte detassazione per il dipendente (con la Legge di Bilancio 2023 è stata stabilita un'imposta sostitutiva del 5% applicabile sui premi erogati nel 2023 anziché l'aliquota del 10% che era prevista per il 2022) **ma devono essere riconosciuti a tutti i dipendenti o ad una classe omogenea di dipendenti** (appartenenti per esempio allo stesso reparto o con medesime mansioni) che raggiungono determinati obiettivi e risultati concordati preventivamente e **formalizzati con specifico contratto aziendale da depositare telematicamente presso il Ministero del Lavoro** (in difetto, le somme erogate dovranno essere tassate ordinariamente). Inoltre, il premio annuo non può superare 3.000 euro per singolo dipendente e il reddito annuo di questi non deve superare 80.000 euro.

**FRINGE BENEFIT**

- Sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori, senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge e la spesa sostenuta dal datore di lavoro per l'acquisto dei beni/servizi è interamente deducibile dal reddito;
- **Normalmente sono erogabili "ad personam"** (tranne i buoni pasto come meglio di seguito precisato), quindi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore in accordo con il datore di lavoro;
- sono esclusi dalla tassazione del lavoratore tutti i fringe benefit erogati **purché l'importo totale annuo degli stessi non sia superiore ad euro 258,23 (come si dirà successivamente, da tale computo sono esclusi i buoni pasto)**.

In via eccezionale, la legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di erogare, in aggiunta al suddetto limite annuo di 258,23 euro previsto per tutti i fringe benefit, **un importo extra annuo esentasse massimo di 200,00 euro da erogarsi solo con buoni carburante**.

Pertanto, per il 2023 sono previsti, esentasse, 258,23 euro al massimo per tutti i fringe benefit (esclusi buoni pasto) ed altri 200 euro al massimo per i buoni carburante.

**N.B.: i predetti limiti non operano come "franchigie" esenti da imposizione bensì da veri e propri limiti assoluti oltre i quali l'intero benefit viene assunto a tassazione piena per il dipendente.**

Ecco un elenco esemplificativo ma non esaustivo di fringe benefit erogabili, anche dalle farmacie:

- Buono carburante;
- Buono spesa;
- Abbonamento trasporto pubblico;
- Buoni pasto;
- Abbonamenti a palestre, teatri, ecc.

**BUONI PASTO**

- I buoni pasto (cosiddetti "Ticket Restaurant") sono un particolare benefit per i dipendenti che, al contrario di altri, **devono essere erogati a tutti i dipendenti (anche part-time) o a categorie omogenee**, anche qualora l'orario non preveda la pausa pranzo;

**PREMI PRODUTTIVITA'  
FRINGE BENEFIT E BUONI PASTO**

- i costi legati all'acquisto dei buoni sono interamente deducibili per il datore di lavoro e l'Iva applicata ai buoni, 4%, è detraibile;
- i buoni pasto fino ad € 4,00 (se in formato cartaceo) e fino ad € 8,00 (se in formato elettronico) non generano imponibile fiscale né contributivo in capo al dipendente;
- se erogati nei limiti nominali unitari di cui al punto precedente, non concorrono alla determinazione del tetto annuo di € 258,23
- non sono cedibili, commercializzabili, convertibili in denaro e sono sostitutivi del servizio mensa aziendale, pertanto, possono essere utilizzati solo per acquisti di prodotti alimentari;
- potranno essere utilizzati fino ad otto buoni pasto nell'ambito della stessa spesa ed essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi;
- devono essere utilizzati esclusivamente per «l'intero valore facciale»: in altri termini, non daranno diritto al resto.